Conto corrente con la Posta

# GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 69° | Roma - Lunedì, 16 luglio 1928 - Anno VI | Numero 164

**Abbonamenti.**

| | | Anno | Sem. | Trim. |
|---|---|---|---|---|
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II) | L. | 100 | 60 | 40 |
| All'estero (Paesi dell'Unione postale) | » | 200 | 120 | 70 |
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I). | » | 70 | 40 | 25 |
| All'estero (Paesi dell'Unione postale) | » | 120 | 80 | 50 |

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

## USO DEI CONTI CORRENTI POSTALI NEI PAGAMENTI DELLO STATO ED ALLO STATO

**In esecuzione del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609, è stato aperto, con effetto dal 1° marzo 1928, un conto corrente postale a favore della Tesoreria Centrale e di ciascuna Sezione della R. Tesoreria Provinciale, in modo che i correntisti potranno ottenere che le somme ad essi dovute dallo Stato vengano accreditate al loro conto corrente e potranno, con semplice postagiro, effettuare versamenti alla Tesoreria. I non correntisti, invece, potranno versare le somme da loro dovute alla Tesoreria, presso qualsiasi Ufficio postale.**

**Il citato decreto-legge, con le disposizioni relative al pagamento delle imposte dirette, della tassa scambi e di altri tributi mediante postagiro e con quelle riguardanti il pagamento, in conto corrente postale, degli affitti di immobili urbani, degli stipendi e delle pensioni, è destinato, in breve, ad aumentare il numero dei correntisti e ad accrescere il volume delle operazioni in conto corrente postale.**

**L'utilità dell'apertura di un conto corrente, per le aziende e per i singoli cittadini, è tanto maggiore quanto più grande è il numero dei correntisti; onde è che, a seguito del previsto incremento dei conti correnti postali, risulteranno anche più apprezzabili i benefici del postagiro, quali: l'eliminazione dei rischi inerenti al materiale invio del denaro o di titoli equivalenti; il risparmio di tempo derivante dall'evitare l'accesso agli sportelli degli Uffici contabili, per le riscossioni e per i pagamenti; la precostituzione di una prova scritta degli avvenuti pagamenti, all'infuori delle quietanze dei creditori.**

**Il largo impiego del postagiro, inoltre, realizzando la possibilità di compiere una grande quantità di transazioni senza l'uso effettivo della moneta, si traduce in un evidente vantaggio per l'economia del Paese.**

**L'utile individuale ed il vantaggio della generalità concorreranno, adunque, alla maggiore diffusione del postagiro, assecondando l'impulso ad uno sviluppo sempre più rapido ed ordinato, della nostra economia.**

**L'apertura del conto corrente postale può essere ottenuta, con tenue spesa, presso qualsiasi Ufficio postale del Regno.**

TUTTI I VERSAMENTI DI SOMME AL CASSIERE DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO per inserzioni, abbonamenti, acquisti di pubblicazioni o per altri motivi, DEBBONO ESSERE FATTI A MEZZO DI POSTAGIRO AL C/C 1-2640.

# SOMMARIO

Numero di pubblicazione

## LEGGI E DECRETI



## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

# LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1955.

LEGGE 31 maggio 1928, n. 1449.

**Conversione in legge del R. decreto 20 novembre 1927, n. 2341, concernente la soppressione dell'Ente nazionale per l'educazione fisica e il passaggio all'Opera nazionale « Balilla » delle funzioni già ad esso attribuite.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

E' convertito in legge il R. decreto 20 novembre 1927, n. 2341, concernente la soppressione dell'Ente nazionale per l'educazione fisica e passaggio all'Opera nazionale « Balilla » delle funzioni già ad esso attribuite.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

---

Numero di pubblicazione 1956.

LEGGE 31 maggio 1928, n. 1452.

**Conversione in legge del R. decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2796, che aumenta l'assegnazione annua concessa alla nave scuola marinaretti « Scilla ».**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

E' convertito in legge il R. decreto-legge 29 dicembre 1927, n 2796, che aumenta l'assegnazione annua concessa alla nave scuola marinaretti « Scilla ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

---

Numero di pubblicazione 1957.

LEGGE 31 maggio 1928, n. 1450.

**Conversione in legge del R. decreto-legge 21 aprile 1927, numero 625, riguardante la riforma dell'amministrazione e delle norme relative alla tutela del Pio istituto di Santo Spirito in Sassia ed Ospedali riuniti di Roma.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

E' convertito in legge il R. decreto-legge 21 aprile 1927, n. 625, concernente la riforma dell'amministrazione e delle norme relative alla tutela del Pio istituto di Santo Spirito in Sassia ed Ospedali riuniti di Roma.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

---

Numero di pubblicazione 1958.

LEGGE 31 maggio 1928, n. 1451.

**Conversione in legge del R. decreto-legge 22 gennaio 1928, n. 551, che porta varianti ed aggiunte al testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

E' convertito in legge il R. decreto-legge 22 gennaio 1928, n. 551, che porta varianti ed aggiunte al testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1959.

LEGGE 7 giugno 1928, n. 1453.

**Conversione in legge del R. decreto-legge 21 dicembre 1927, n. 2325, concernente la cessazione del corso forzoso e la convertibilità in oro dei biglietti della Banca d'Italia.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

E' convertito in legge il R. decreto-legge 21 dicembre 1927, n. 2325, concernente la cessazione del corso forzoso e la convertibilità in oro dei biglietti della Banca d'Italia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1960.

LEGGE 7 giugno 1928, n. 1454.

**Conversione in legge del R. decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1220, contenente norme per regolare la pubblicazione e la riscossione dei ruoli dei tributi locali.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

E' convertito in legge il R. decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1220, contenente norme per regolare la pubblicazione e la riscossione dei ruoli dei tributi locali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1961.

LEGGE 7 giugno 1928, n. 1455.

**Conversione in legge del R. decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2042, concernente disposizioni per la sistemazione dei servizi di esattoria di imposte dirette e di tesoreria nei Comuni unificati.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

E' convertito in legge il R. decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2042, concernente disposizioni per la sistemazione dei servizi di esattoria di imposte dirette e di tesoreria nei Comuni unificati.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1962.

LEGGE 7 giugno 1928, n. 1456.

**Conversione in legge del R. decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2148, che stabilisce le indennità da corrispondersi al personale della Regia marina per la perdita di vestiario in caso di sinistri marittimi.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

E' convertito in legge il R. decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2148, che stabilisce le indennità da corrispondersi al personale della Regia marina per la perdita di vestiario in caso di sinistri marittimi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1963.**

LEGGE 7 giugno 1928, n. **1457.**

**Conversione in legge del R. decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2667, concernente proroga dell'applicazione delle tasse portuali a Trieste ed a Napoli.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

E' convertito in legge il R. decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2667, concernente proroga dell'applicazione delle tasse portuali a Trieste ed a Napoli.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Numero di pubblicazione **1964.**

LEGGE 14 giugno 1928, n. **1483.**

**Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 14 luglio 1927, n. 1764, concernente modificazioni all'ordinamento dell'Istituto nazionale per l'educazione e l'istruzione degli orfani dei maestri elementari.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

E' convertito in legge il R. decreto-legge 14 luglio 1927, n. 1764, concernente modificazioni all'ordinamento dell'Istituto nazionale per l'educazione e l'istruzione degli orfani dei maestri elementari, con la seguente variazione all'art. 3, comma 2°:

« Se prima di raggiungere tale età gli orfani beneficati siano stati o debbano essere iscritti ad un corso di studi superiori, ivi compresi quelli delle scuole fasciste di magistero per l'educazione fisica, il godimento del beneficio loro conferito potrà essere prorogato fino al compimento del corso medesimo, ma in nessun caso oltre il 23° anno di età. Tale proroga è subordinata al profitto che essi dimostrano di ritrarre dagli studi ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 14 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Numero di pubblicazione **1965.**

LEGGE 14 giugno 1928, n. **1458.**

**Conversione in legge del R. decreto-legge 19 agosto 1927, n. 1581, col quale vengono istituiti in via di esperimento i « telegrammi lampo » ed i « telegrammi augurali ».**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

E' convertito in legge il R. decreto-legge 19 agosto 1927, n. 1581, col quale vengono istituite, in via di esperimento, le categorie dei « telegrammi lampo » e dei « telegrammi augurali ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 14 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Numero di pubblicazione **1966.**

LEGGE 21 giugno 1928, n. **1484.**

**Contributo dello Stato per la pubblicazione degli atti delle Assemblee costituzionali italiane dal Medioevo al 1831 e delle Carte finanziarie della Repubblica Veneta.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

In aumento ai fondi già assegnati, è autorizzata, per la pubblicazione, a cura della Regia accademia dei Lincei, degli atti costituzionali del Medioevo e dell'età anteriore al Risorgimento italiano e delle Carte finanziarie della Repubblica Veneta, l'ulteriore assegnazione straordinaria di L. 150,000.

Detta somma sarà ripartita in cinque rate uguali da stanziarsi in apposito capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica

**istruzione per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1928-29 al 1932-33.**

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio del predetto Ministero.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 21 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

---

Numero di pubblicazione 1967.

LEGGE 21 giugno 1928, n. 1485.

**Modifica dell'art. 10 della legge 4 febbraio 1926, n. 237, concernente l'ordinamento podestarile.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

All'art. 10 della legge 4 febbraio 1926, n. 237, è aggiunto il seguente capoverso:

« In via eccezionale tale facoltà può essere esercitata anche quando la popolazione complessiva dei comuni finitimi superi i 5000 e non i 10,000 abitanti: ma in tal caso il numero dei Comuni affidati all'amministrazione di un solo podestà non può essere superiore a tre ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 21 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

---

Numero di pubblicazione 1968.

LEGGE 31 maggio 1928, n. 1486.

**Conversione in legge del R. decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 13, che proroga il termine stabilito per la presentazione e l'esame delle domande per la iscrizione negli albi degli ingegneri e degli architetti.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

E' convertito in legge il R. decreto legge 5 gennaio 1928, n. 13, circa la proroga del termine stabilito per la presentazione e l'esame delle domande per la iscrizione negli albi degli ingegneri e degli architetti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — GIURIATI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

---

Numero di pubblicazione 1969.

LEGGE 14 giugno 1928, n. 1488.

**Conversione in legge del R. decreto-legge 28 ottobre 1927, n. 2073, concernente il nuovo ordinamento della Milizia portuaria.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

E' convertito in legge il R. decreto legge 28 ottobre 1927, n. 2073, riguardante il nuovo ordinamento della Milizia portuaria.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 14 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — CIANO — GIURIATI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

---

Numero di pubblicazione 1970.

LEGGE 28 giugno 1928, n. 1487.

**Istituzione di un ufficio del ruolo presso la Corte di cassazione del Regno.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

E' istituito presso la Corte di cassazione del Regno un ufficio speciale per la preparazione dei ruoli di udienza, diretto da un magistrato della Corte di cassazione.

All'ufficio sono addetti tre magistrati di grado non superiore a consigliere di Corte di appello, i quali sono applicati

presso la Prima presidenza della Corte, ferme le applicazioni autorizzate dal R. decreto-legge 22 febbraio 1924, numero 268, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473.

Dei magistrati indicati nel precedente comma secondo, non più di due possono essere collocati fuori ruolo, entro il limite stabilito col terzo comma dell'art. 158 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2786. E' abrogato l'art. 4 della legge 14 aprile 1927, n. 514, col quale l'indicato limite venne ridotto da 30 a 28.

Con Regio decreto, su proposta del Ministro per la giustizia, potranno essere emanate le altre norme occorrenti per l'ordinamento e il funzionamento dell'ufficio speciale e per la formazione dei ruoli, anche in deroga a disposizioni legislative o regolamentari in vigore.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 28 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

---

Numero di pubblicazione 1971.

REGIO DECRETO 14 giugno 1928, n. 1540.

**Determinazione delle norme e delle garenzie di cui all'art. 6 del decreto-legge 26 maggio 1918, n. 739, relativo al funzionamento del Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana, in Palermo.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 6 del decreto-legge Luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 739, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, che proroga al 31 luglio 1930 la durata del Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana, in Palermo, e reca norme per il suo funzionamento;

Considerata la opportunità di stabilire le norme e le garenzie in base alle quali il Consorzio suddetto può concedere l'autorizzazione ai consorziati di alienare a terzi il minerale di zolfo o i residuati del minerale fuso con apparecchi a vapore;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana, in Palermo, ha facoltà di concedere ai consorziati delle miniere di zolfo della Sicilia, che gliene facciano domanda per iscritto, l'autorizzazione di alienare a terzi il minerale di zolfo e i residuati del minerale fuso con apparecchi a vapore, perchè siano sottoposti in Sicilia a procedimenti tecnici per la produzione di zolfo grezzo.

La concessione di detta autorizzazione deve essere subordinata alle seguenti condizioni:

*a*) il consorziato deve denunziare per iscritto al Consorzio le singole partite di minerale di zolfo o di residuati di propria produzione, che egli intende alienare a terzi, con precise indicazioni della quantità, della miniera di provenienza e dell'acquirente;

*b*) l'acquirente deve munirsi di volta in volta del nulla osta del Consorzio, per il trasporto del minerale o dei residuati dalla miniera allo stabilimento di lavorazione;

*c*) l'acquirente deve impegnarsi per iscritto a riconoscere al Consorzio il diritto ampio ed incondizionato di vigilare e controllare, con qualsiasi mezzo, ed ovunque, anche allo stabilimento di lavorazione, che il materiale o i residuati di cui trattasi non siano distratti o impiegati per altri usi;

*d*) lo zolfo grezzo prodotto coi materiali sopradetti, se consorziabile, deve essere in ogni caso consorziato in base alle leggi ed ai regolamenti che disciplinano il funzionamento del Consorzio.

L'autorizzazione del Consorzio deve essere data per iscritto, ed essa deve intendersi sempre limitata al caso singolo per cui viene concessa.

Art. 2.

Nei casi di trasporto, uso, o vendita di zolfo o di minerale di zolfo in contravvenzione alle norme del precedente articolo, saranno applicate le disposizioni degli ultimi due commi dell'art. 4 della legge 30 giugno 1910, n. 361.

Art. 3.

Il Consorzio ha facoltà in ogni caso ed in ogni tempo di revocare l'autorizzazione concessa, qualora il consorziato o l'acquirente non osservino le norme stabilite nel presente decreto, o comunque cerchino di ostacolare il controllo che il Consorzio ha diritto di esercitare ai termini del precedente articolo 1.

Contro la revoca disposta dal Consorzio, gli interessati potranno ricorrere al Ministero dell'economia nazionale, avverso la cui decisione non è ammessa alcuna impugnazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 11 *luglio* 1928 - *Anno VI*
*Atti del Governo, registro* 274, *foglio* 98. — SIROVICH.

---

Numero di pubblicazione 1972.

REGIO DECRETO 31 maggio 1928, n. 1554.

**Modificazione al R. decreto 27 febbraio 1921, n. 285, relativo alla concessione degli alloggi erariali in consegna all'Amministrazione militare marittima.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 27 febbraio 1921, n. 285, relativo al conferimento degli alloggi erariali in consegna all'Amministrazione militare marittima, e successive modificazioni;

Udito il Consiglio superiore di marina, che ha dato all'unanimità parere favorevole;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Con effetto dal 1° maggio 1928, nella elencazione delle cariche di cui alla 3ª categoria indicata nell'art. 2 del R. decreto 27 febbraio 1921, n. 285, modificato col R. decreto 12 maggio 1927, n. 904, è aggiunta la carica di « Direttore di Ufficio tecnico del Genio navale o di Ufficio tecnico delle armi navali » dopo quella di « Capo dell'Ufficio tecnico dei fari e del segnalamento marittimo ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 13 *luglio* 1928 - *Anno VI*
*Atti del Governo, registro* 274, *foglio* 114. — CASATI.

---

Numero di pubblicazione 1973.

REGIO DECRETO 14 giugno 1928, n. 1551.

**Regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei Reparti avanguardisti e balilla marinai.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 3 aprile 1926, n. 2247, con cui è stata istituita l'Opera nazionale Balilla per l'assistenza e l'educazione fisica e morale della gioventù;

Veduto il R. decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 5, con cui sono state apportate modificazioni alla legge anzidetta;

Veduto il R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6, che approva i regolamenti amministrativo e tecnico-disciplinare per la esecuzione delle citate leggi;

Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno e della marina, e dei Ministri Segretari di Stato per le finanze, per la pubblica istruzione, per l'economia nazionale e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Opera nazionale Balilla provvede alla costituzione di Reparti avanguardisti e balilla marinai in tutte le città marinare ed in quelle site sui laghi, fiumi e canali navigabili.

Art. 2.

Ai Reparti di cui all'articolo precedente, per quanto non sia diversamente stabilito col presente decreto, si applicano le norme del regolamento tecnico-disciplinare per l'esecuzione della legge 3 aprile 1926, n. 2247, sull'Opera nazionale Balilla, approvato con R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6.

Art. 3.

I giovani che aspirano alla iscrizione nei Reparti avanguardisti e balilla marinai, oltre ad essere in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 3 del citato regolamento tecnico-disciplinare, debbono presentare una dichiarazione di idoneità fisica a seguire le speciali istruzioni marinare, rilasciata da un medico della M.V.S.N.

Art. 4.

Il comando dei Reparti avanguardisti e balilla marinai è affidato, quando ve ne sia la possibilità, ad ufficiali e sottufficiali in congedo della Regia marina iscritti alla M.V.S.N.

Art. 5.

La istruzione marinara degli avanguardisti e dei balilla iscritti ai reparti predetti verte su tutti i campi della complessa attività marinaresca, ed, in ispecie, su quelli che interessano la marina militare, la marina mercantile, le industrie navali, la pesca, la navigazione interna, i ludi nautici.

Art. 6.

L'Opera nazionale Balilla istituisce, ove sono necessarie, biblioteche e scuole di coltura marinara e di artigianato per i mestieri attinenti alle industrie del mare, ad uso dei giovani iscritti ai Reparti avanguardisti e balilla marinai.

La Lega navale italiana deve concedere all'Opera nazionale Balilla l'uso del materiale didattico e delle biblioteche che eventualmente possedesse nelle località ove esistono reparti marinai, per il tempo e con le modalità da stabilirsi di accordo tra i due Enti.

Art. 7.

Nelle località dove non esistono scuole di carattere marinaro istituite dalla Lega navale italiana, l'Opera nazionale Balilla, previ accordi con la Lega navale italiana, potrà tenere nelle proprie scuole corsi di istruzione e di propaganda marinara, anche per i non iscritti ai Reparti avanguardisti e balilla.

Art. 8.

La Regia marina concede alle organizzazioni avanguardisti e balilla marinai tutte le facilitazioni consentite dalle disposizioni amministrative in vigore.

Le Capitanerie di porto — se richieste — provvedono alla custodia del materiale didattico.

Art. 9.

L'uniforme degli avanguardisti e balilla marinai comprende:

*a*) camicia bleu alla marinara; sul colletto due strisce bianche e due rostri bianchi agli angoli: di estate la camicia sarà di tela bianca con colletto azzurro;

*b*) pantaloni lunghi di panno bleu durante l'inverno, di tela bianca durante l'estate;

*c*) berretto alla marinara di panno bleu d'inverno, bianco di estate, con nastro recante la scritta « Opera nazionale Balilla »;

*d*) cordone bianco e cravatta nera alla foggia dei marinai.

Come divisa di istruzione gli avanguardisti ed i balilla marinai indosseranno calzoni corti di iuta e maglia bianca alla canottiera con al centro il nome del reparto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — FEDELE — BELLUZZO — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 13 *luglio* 1928 - *Anno VI*
*Atti del Governo, registro* 274, *foglio* 111. — CASATI.

---

**Numero di pubblicazione 1974.**

REGIO DECRETO-LEGGE 26 giugno 1928, n. **1567.**

**Provvedimenti straordinari in dipendenza dei danni verificatisi nella provincia del Friuli in seguito al terremoto del 26-27 marzo 1928.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di adottare provvedimenti straordinari in dipendenza dei danni verificatisi nella provincia del Friuli in seguito al terremoto del 26-27 marzo 1928;
Visto il R. decreto-legge 13 marzo 1927, n. 431;
Visto il R. decreto-legge 6 ottobre 1927, n. 1827;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La denominazione del capitolo 104-*bis* (di nuova istituzione) iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1927-28 col R. decreto-legge 3 aprile 1928, n. 710, tab. *B*, è modificata come appresso:
« Spese dipendenti dal terremoto del 26-27 marzo 1928 nel Friuli - Lavori diretti e costruzione di ricoveri a carico dello Stato ed esecuzione d'ufficio di lavori a carico parziale o totale di enti o di privati danneggiati ».
La somma di L. 3,000,000 iscritta al capitolo suddetto è in aggiunta alle autorizzazioni di cui alla tabella annessa al R. decreto-legge 6 ottobre 1927, n. 1827, ed è da considerarsi all'infuori del limite di cui al terzo comma dell'art. 4 dello stesso Regio decreto.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze, saranno stabilite le modalità ed i limiti per il rimborso da parte degli enti e dei privati delle somme anticipate a norma dell'articolo precedente per la riparazione e ricostruzione di stabili di loro pertinenza.

Art. 3.

Tutti gli atti e contratti relativi all'esecuzione delle opere di cui al precedente art. 1 sono esenti da ogni tassa di bollo, registro, ipotecaria, sulle concessioni governative e dai diritti catastali.

Art. 4.

I comuni di Tolmezzo (capoluogo e frazioni), Cavazzo Carnico (capoluogo e frazioni), Verzegnis (tutto il territorio), Lauco (capoluogo e frazioni), Villa Santina ( capoluogo e frazioni), Enemonzo (capoluogo e frazioni Esemon di Sotto e Quinis), Raveo (capoluogo e frazione Esemon di Sopra), Preone (tutto il territorio), Amaro (tutto il territorio), Trasaghis (tutto il territorio, eccetto la frazione Peonia), Vito d'Asio (le sole frazioni San Francesco e Pielongo), Zuglio (capoluogo e frazioni), Bordano (tutto il territorio), Venzone (la sola frazione Pioverno), sono inclusi nella seconda categoria dell'elenco annesso al R. decreto-legge 13 marzo 1927, n. 431.

Art. 5.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 14 *luglio* 1928 - *Anno VI*
*Atti del Governo, registro* 274, *foglio* 127. — SIROVICH.

---

Numero di pubblicazione **1975.**

REGIO DECRETO 31 maggio 1928, n. **1299.**

**Approvazione della Convenzione aggiuntiva con la Società Telefoni Italia Medio Orientale, circa la concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella terza zona.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto n. 507 del 23 aprile 1925, approvante la convenzione con la Società Telefoni Italia Medio Orientale per la concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella terza zona;
Visti il R. decreto 8 febbraio 1923, n. 399, e successive modificazioni, e i Regi decreti-legge 5 aprile 1925, n. 431, e 3 gennaio 1926, n. 36, convertiti rispettivamente nelle leggi 21 marzo 1926, n. 597, e 24 maggio 1926, n. 898;
Visto il parere del Consiglio di amministrazione per le poste e i telegrafi in data 18 maggio 1928 circa l'opportunità di stipulare una convenzione aggiuntiva con la predetta Società, ai sensi dell'art. 1 del citato R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 36;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutoria la convenzione aggiuntiva stipulata il 24 maggio 1928 fra i Ministeri delle comunicazioni e delle finanze da una parte e la Società Telefoni Italia Medio Orientale dall'altra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1928 - Anno VI*
*Atti del Governo, registro 273, foglio 137.* — SIROVICH.

---

N. 58 di repertorio.

REGNANDO VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

L'anno 1928 (VI dell'Era Fascista), il giorno 24 del mese di maggio, alle ore 12, in Roma, nella sede della Direzione generale delle poste e dei telegrafi, in via del Seminario, avanti a me dott. Anselmo Sordini, delegato dall'Azienda servizi telefonici a stipulare atti in forma pubblica, e alla presenza dei signori gr. uff. prof. Cesidio Giovanni Di Pirro, direttore reggente dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, e comm. dott. Giuseppe Capanna, segretario generale dell'Azienda stessa, testimoni cogniti ed idonei, a norma di legge, sono comparsi:

da una parte: il gr. uff. comandante prof. Giuseppe Pession, direttore generale delle poste e dei telegrafi, in rappresentanza del Ministero delle comunicazioni, ed il gr. uff. dott. Nicola Muratore, fu Dionisio, direttore capo divisione al Ministero delle finanze, in rappresentanza del Ministero stesso;

e dall'altra parte: il dott. Mario Fano, vice direttore generale della Società Telefoni Italia Medio Orientale, con sede in Torino, e il comm. avv. Salvatore Pugliese, rappresentante legale e consigliere di amministrazione di detta Società, ambedue in rappresentanza della stessa; persone tutte a me cognite e della cui veste e capacità mi sono accertato, le quali hanno convenuto e stipulato quanto appresso:

Art. 1.

In base alle disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 36, è concesso alla Società Telefoni Italia Medio Orientale l'esclusivo diritto di impiantare ed esercitare linee interurbane a servizio pubblico colleganti direttamente i capoluoghi di provincia compresi nella III zona telefonica (Emilia, Marche, Abruzzi, Molise, Umbria meno il circondario di Orvieto).

Art. 2.

Alla suddetta Società sono inoltre cedute in proprietà ed esercizio le seguenti linee telefoniche:

7349 *bis*: Aquila Teramo in filo di bronzo di mm. 3;
7524 *bis*: Bologna Ferrara in filo di bronzo di mm. 3;
7484 *A*: Bologna Ferrara in filo di ferro di mm. 3.17;
7091 *ter*: Bologna Reggio in filo di ferro di mm. 4.31 e in filo di bronzo di mm. 3;
7487-*bis*: Modena-Reggio-Parma-Piacenza in filo di ferro di mm. 4.31;
7068-*A*: Ancona-Chieti in filo di bronzo di mm. 3;
7485-*bis*: Bologna-Piacenza in filo di bronzo di mm. 3;
7412-*bis*: Bologna-Ancona in filo di bronzo di mm. 3;
7264-*bis*/7519: Bologna-Parma (virtuale);
7046/7485: Bologna-Modena (virtuale).

Il valore delle linee telefoniche suddette è fin d'ora stabilito in L. 1,849,200 e la rata annua da pagare, ai sensi dell'art. 8 della convenzione, comprendente la quota di interesse e di ammortamento è fissata in L. 147,936.

Art. 3.

In corrispettivo della cessione di traffico di cui al precedente art. 1, la Società Telefoni Italia Medio Orientale corrisponderà all'Azienda di Stato per i servizi telefonici per tutta la durata della concessione, oltre ai canoni ed alle compartecipazioni sugli introiti previsti dall'art. 37 della convenzione 24 marzo 1925, un compenso annuo per il traffico Bologna-Ancona di L. 130,000 per i primi cinque anni, di L. 140,000 dal sesto al decimo anno e di L. 155,000 per gli anni successivi, nonchè per il traffico residuo ceduto di lire 285,000 per i primi cinque anni e di L. 290,000 per gli anni successivi.

Le suddette somme dovranno essere corrisposte in quattro rate trimestrali anticipate.

Art. 4.

Fino a quando la Società Telefoni Italia Medio Orientale non avrà provveduto a collegare con linee proprie i capoluoghi di provincia attualmente serviti dalle linee aeree statali che non vengono cedute (due Bologna-Ferrara, una Bologna-Ancona), l'importo del traffico interprovinciale convogliato su dette linee sarà introitato dalla Società che corrisponderà all'Azienda il 25 per cento su quello in partenza da Bologna.

La Società provvederà alla costruzione dei seguenti circuiti aerei od in cavo in un periodo di tempo non superiore a quello a fianco di ciascuno indicato:

Bologna-Ferrara - 4 circuiti - 30 giugno 1929;
Bologna-Piacenza - 1 circuito - 30 giugno 1929;
Bologna-Modena - 1 circuito - 30 giugno 1929;
Bologna-Reggio - 1 circuito - 30 giugno 1929;
Bologna-Parma - 1 circuito - 30 giugno 1929;
Modena-Reggio - 1 circuito - 30 giugno 1929;
Reggio-Parma - 1 circuito - 30 giugno 1929;
Parma-Piacenza - 1 circuito - 30 giugno 1929;
Aquila-Teramo - 1 circuito - 30 giugno 1930;
Piacenza-Fidenza - 1 circuito - 30 giugno 1931;
Piacenza-Salsomaggiore - 3 circuiti - 30 giugno 1931;
Piacenza-Fiorenzuola - 2 circuiti - 30 giugno 1931;
Salsomaggiore-Parma - 1 circuito - 30 giugno 1931;
Fidenza-Parma - 2 circuiti - 30 giugno 1931;
Bologna-Pesaro - 1 circuito - 30 giugno 1930;
Bologna-Rimini - 2 circuiti - 30 giugno 1930;
Bologna-Cesena - 1 circuito - 30 giugno 1930;
Bologna-Forlì - 3 circuiti - 30 giugno 1930;
Bologna-Faenza - 3 circuiti - 30 giugno 1930;
Bologna-Imola - 2 circuiti - 30 giugno 1930;
Bologna-Castel S. Pietro - 1 circuito - 30 giugno 1930;
Bologna-Ravenna - 3 circuiti - 30 giugno 1930;
Bologna-Lugo - 2 circuiti - 30 giugno 1930;
Faenza-Forlì - 2 circuiti - 30 giugno 1930;
Faenza-Ravenna - 2 circuiti - 30 giugno 1930;
Forlì-Rimini - 2 circuiti - 30 giugno 1930;
Forlì-Cesena - 2 circuiti - 30 giugno 1930;

Cesena-Rimini - 1 circuito - 30 giugno 1930;
Rimini-Ancona - 1 circuito - 30 giugno 1930;
Rimini-Cattolica - 1 circuito - 30 giugno 1930;
Rimini-Pesaro - 1 circuito - 30 giugno 1930;
Pesaro-Ancona - 2 circuiti - 30 giugno 1930;
Pesaro-Senigallia - 1 circuito - 30 giugno 1930;
Pesaro-Fano - 1 circuito - 30 giugno 1930;
Fano-Ancona - 1 circuito - 30 giugno 1930;
Fano-Senigallia - 2 circuiti - 30 giugno 1930;
Senigallia-Ancona - 2 circuiti - 30 giugno 1930;
Falconara-Ancona - 1 circuito - 30 giugno 1930;
Ancona-Iesi - 3 circuiti - 30 giugno 1930;
Ancona-Fabriano - 1 circuito - 30 giugno 1930;
Ancona-Foligno - 1 circuito - 30 giugno 1930;
Bologna-Bagni d. Porretta - 2 circuiti - 30 giugno 1930;
Modena-Carpi - 1 circuito - 30 giugno 1930;
Guastalla-Reggio - 1 circuito - 30 giugno 1930;
Ravenna-Lugo - 1 circuito - 30 giugno 1930;
Ravenna-Forlì - 1 circuito - 30 giugno 1930;
Ravenna-Rimini - 2 circuiti - 30 giugno 1930;
Pesaro-Urbino - 1 circuito - 30 giugno 1930;
Fano-Fossombrone - 2 circuiti - 30 giugno 1930;
Ancona-Macerata - 2 circuiti - 30 giugno 1930;
Ancona-Fermo - 1 circuito - 30 giugno 1930;
Ancona-Osimo - 1 circuito - 30 giugno 1930;
Macerata-Fermo - 1 circuito - 30 giugno 1930;
Macerata-Ascoli - 1 circuito - 30 giugno 1930;
Ascoli-S. Benedetto - 2 circuiti - 30 giugno 1930;
Ascoli-Ancona - 1 circuito - 30 giugno 1930;
Perugia-Umbertide - 1 circuito - 30 giugno 1930;
Perugia-Foligno - 1 circuito - 30 giugno 1930;
Perugia-Todi - 1 circuito - 30 giugno 1930;
Foligno-Spoleto - 1 circuito - 30 giugno 1930;
Foligno-Terni - 1 circuito - 30 giugno 1930;
Terni-Roma - 3 circuiti - 30 giugno 1930;
Terni-Rieti - 1 circuito - 30 giugno 1930;
Terni-Narni - 2 circuiti - 30 giugno 1930;
Terni-Amelia - 2 circuiti - 30 giugno 1930;
Terni-Orvieto - 1 circuito - 30 giugno 1930;
Terni-Spoleto - 1 circuito - 30 giugno 1930;
Spoleto-Roma - 1 circuito - 30 giugno 1930;
Teramo-Chieti - 1 circuito - 30 giugno 1930;
Aquila-Sulmona - 1 circuito - 30 giugno 1930;
Avezzano-Roma - 1 circuito - 30 giugno 1930;
Avezzano-Sulmona - 1 circuito - 30 giugno 1930;
Sulmona-Roma - 1 circuito - 30 giugno 1930;
Chieti-Lanciano - 1 circuito - 30 giugno 1930;
Pescara-Sulmona - 1 circuito - 30 giugno 1930;
Isernia-Sulmona - 1 circuito - 30 giugno 1930.

Art. 5.

La Società Telefoni Italia Medio Orientale assume l'obbligo di prendere in affitto dalla data di attivazione delle tratte del cavo Bologna-Casteggio e Bologna-Trieste e per tutta la durata della concessione i sottonotati circuiti:

Bologna-Ferrara, sei;
Bologna-Piacenza, tre;
Bologna-Modena, tre;
Bologna-Parma, tre;
Piacenza-Parma, tre;
Modena-Parma, tre.

Inoltre la Società, a partire dalle date risultanti dal seguente prospetto, si obbliga a prendere in affitto, a richiesta dell'Amministrazione, i seguenti altri circuiti in cavo:

| CIRCUITI | Dopo due anni dall'attivazione della tratta del cavo | Dopo cinque anni dall'attivazione della tratta del cavo |
|---|---|---|
| Bologna-Ferrara . . . . . . | tre | tre |
| Bologna-Piacenza . . . . . | uno | due |
| Bologna-Modena. . . . . . | uno | due |
| Bologna-Parma . . . . . . | uno | due |
| Piacenza-Parma . . . . . . | uno | due |
| Modena-Parma . . . . . . | uno | due |

Il canone di uso e di manutenzione dei suddetti circuiti viene stabilito nella misura di L. 200 per ogni chilometro di ciascun circuito.

Art. 6.

La Società Telefoni Italia Medio Orientale si impegna ad attivare al più presto, ed in ogni modo non oltre il 26 luglio 1930, un cavo interurbano sotterraneo fra Bologna ed Ancona costituito in massima secondo lo schema allegato sotto la lettera *A* che fa parte integrante della presente convenzione e secondo le caratteristiche tecniche che saranno prescritte dall'Azienda.

La spesa dei cavi di raccordo fra quello statale e le centrali interurbane di Modena, Parma, Piacenza e Ferrara, che dovranno essere posati in base al contratto stipulato con la « S.I.R.T.I. », sarà a carico della Società « T.I.M.O. ».

La Società avrà l'obbligo di istradare nelle bicoppie disponibili il traffico telefonico interessante la rete statale in cavo percependo la compartecipazione stabilita dalle norme in vigore sulla ripartizione delle tariffe.

La presente convenzione andrà in vigore col 1° luglio 1928.

Art. 7.

La presente convenzione aggiuntiva è soggetta a tutte le norme, clausole, condizioni ed esenzioni contenute nella convenzione principale stipulata fra le parti addì 24 marzo 1925, avente il numero di repertorio 1467, approvata con R. decreto n. 507 del 23 aprile 1925. In conseguenza è esente da ogni tassa di registro e bollo.

Richiesto, io sottoscritto funzionario rogante ho ricevuto quest'atto e, dopo averne data lettura a chiara ed intelligibile voce alle parti, in presenza dei testimoni, ed avere da esse avuta dichiarazione che il medesimo è conforme alla loro volontà, l'ho fatto con me sottoscrivere da tutti gli intervenuti tanto in fine che a margine di ogni foglio intermedio.

Quest'atto, scritto da persona di mia fiducia, occupa pagine dieci e righe diciannove della undicesima di tre fogli uso bollo.

Avv. Salvatore Pugliese — Mario Fano — Giuseppe Pession — Nicola Muratore fu Dionisio — Giovanni Cesidio Di Pirro — Giuseppe Capanna.

A. Sordini, *funzionario rogante.*

Registrato a Roma il 25 giugno 1928 - Anno VI - Ufficio atti pubblici, n. 5780, vol. 458, *gratis.*

*Il procuratore superiore*: Brescia.

Numero di pubblicazione 1976.

REGIO DECRETO 7 giugno 1928, n. 1541.

**Fusione della Cassa di risparmio di Dronero con quella di Cuneo.**

N. 1541. R. decreto 7 giugno 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, si provvede per la fusione della Cassa di risparmio di Dronero con quella di Cuneo.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 11 *luglio* 1928 - *Anno VI*

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1928.

**Norme per l'applicazione del R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2323, concernente agevolazioni fiscali alle Società nazionali assuntrici di linee commerciali aeree.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2323, che concede, in linea generale e permanente, agevolazioni fiscali alle Società nazionali esclusivamente assuntrici di linee commerciali aeree;

In esecuzione di quanto dispone l'art. 4 dello stesso Regio decreto-legge;

Determina:

Art. 1.

Sono ammesse a godere delle agevolazioni fiscali di cui al R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2323, soltanto le Società nazionali, che in base a singole apposite convenzioni stipulate con il Ministero dell'aeronautica e debitamente approvate e rese esecutive, possono impiantare ed esercitare linee aeree commerciali.

Art. 2.

Le Società di cui all'articolo precedente debbono, di regola ogni tre mesi, chiedere al Ministero delle finanze (Direzione generale delle dogane e imposte indirette) la esenzione doganale, per le quantità di carburanti e di lubrificanti esteri, che presumono possano essere consumate, in detto periodo di tempo, dagli aeromobili in esercizio sulle singole linee aeree, da esse Società gestite.

Nella relativa domanda devono, altresì, indicare la dogana o le dogane, presso le quali intendono eseguire le occorrenti operazioni.

Art. 3.

In base alla domanda di cui al precedente articolo il Ministero delle finanze autorizzerà la temporanea importazione in franchigia per i chiesti quantitativi di carburanti e di lubrificanti, sia che provengano direttamente dall'estero, sia che siano prelevati da magazzini doganali regolarmente costituiti.

Le dogane che ricevono tale autorizzazione, seguiranno la procedura stabilita dalle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee.

Riguardo, peraltro, alla garanzia prescritta da dette disposizioni le dogane possono accettare quella per fidejussione, data dalle stesse Società interessate o da altra persona riconosciuta solvibile dal contabile della dogana.

Alla fine del periodo di tempo di cui all'art. 2 il Ministero delle finanze autorizzerà lo scarico delle bollette di temporanea importazione, con la emissione di altrettante bollette di esenzione, per quei quantitativi di benzina e di lubrificante, che, in conformità della condizione stabilita dall'articolo 1 del R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2323, il Ministero dell'aeronautica avrà comunicato di essere stati effettivamente consumati per il funzionamento degli aeromobili impiegati per l'esercizio delle singole linee aeree.

Le dogane per le quali sono state effettuate le operazioni di temporanea importazione in franchigia di detti carburanti e lubrificanti, debbono entro dieci giorni dallo scadere del periodo di tempo per cui la franchigia stessa è stata concessa, segnalare al Ministero delle finanze — Direzione generale delle dogane e imposte indirette — i quantitativi di carburanti e di lubrificanti prelevati dalle Società concessionarie.

Art. 4.

A termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2323, alle Società nazionali di cui all'art. 1 del presente decreto, assuntrici di linee commerciali aeree, potrà essere pure concessa la esenzione doganale per gli aeromobili, i motori e le parti di ricambio, comprese le installazioni inerenti alla aeronavigazione (bussole, altimetri, manometri, barografi, stazioni radio). I motori e le parti di ricambio, in genere, debbono essere, però, in condizione da potere essere senz'altro, montati sugli aeromobili di dette Società, senza bisogno, cioè, di lavori di adattamento e di trasformazione.

Per ottenere tale agevolezza le Società interessate debbono farne tempestiva richiesta al Ministero dell'aeronautica - Ufficio aviazione civile e traffico aereo - il quale, dopo gli opportuni accertamenti, se riconoscerà la convenienza di accogliere la richiesta stessa, trasmetterà le relative istanze, col proprio parere favorevole, al Ministero delle finanze (Direzione generale delle dogane e imposte indirette), che disporrà affinchè gli indicati materiali sieno rilasciati in temporanea importazione in franchigia sotto osservanza delle condizioni e con le modalità di cui al 2° e 3° comma dell'articolo 3 del presente decreto.

Allo scarico delle bollette di temporanea importazione, emesse per detti materiali, le dogane provvederanno mediante bollette di esenzione, da emettere dopo di aver accertato che i materiali stessi abbiano avuto l'impiego prescritto, a sensi dell'ultimo comma del citato R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2323.

Art. 5.

Anche dopo essere stati rilasciati in franchigia detti materiali di volo rimangono sempre vincolati alla vigilanza delle dogane alle quali, pertanto, le Società assuntrici di linee aeree commerciali debbono subito segnalare lo smontaggio e la nuova destinazione che, eventualmente, si voglia dare ai materiali stessi.

Quelli di tali materiali che si dimettono dall'uso per cui venne concesso il beneficio della franchigia devono avere esito doganale normale oppure essere riesportati.

Le dogane potranno, peraltro, ove ne siano eventualmente richieste, consentire la temporanea importazione normale di quelli dei suddetti materiali che fossero destinati ad essere riparati.

Art. 6.

I materiali di volo di cui all'articolo precedente, a cui non venisse dato esito doganale o che non venissero riesportati e quelli che le Società assuntrici di linee aeree volessero

o dovessero tenere come riserva, dovranno essere custoditi in appositi magazzini, da considerare, a tutti gli effetti, come magazzini doganali e, come tali, da sottoporre alle norme e condizioni di cui all'art. 216 e seguenti del regolamento per l'esecuzione della legge doganale, approvato con R. decreto 13 febbraio 1896, n. 65, con le modificazioni ed aggiunte disposte dai Regi decreti 19 ottobre 1916, n. 1460, e 2 settembre 1923, n. 1959.

Art. 7.

I materiali di volo introdotti con i benefici doganali, di cui al precedente art. 4, saranno liberi da vincoli doganali dopo compiuti dieci anni dalla loro installazione.

Quando, tuttavia, i materiali suddetti venissero sostituiti allo scopo di migliorare il servizio della linea aerea, dopo un periodo di tempo non inferiore ai cinque anni dalla installazione, i diritti di confine saranno ridotti alla metà.

Art. 8.

Le dogane debbono tenere esatta nota, su apposito registro, di tutti i materiali di volo rilasciati in franchigia alle dette Società e seguire accuratamente le susseguenti eventuali destinazioni di essi avvalendosi all'uopo della facoltà ad esse dogane accordata, in via generale, dall'art. 14 della Convenzione internazionale, per il regolamento della navigazione aerea (13 ottobre 1919), resa esecutiva con il R. decreto 24 dicembre 1922, n. 1878, nonchè dalla legge o dal regolamento di navigazione aerea e di quelle contenute, nei riguardi doganali, dalle particolari convenzioni di cui all'art. 1 del presente decreto.

Art. 9.

Per le indennità da corrispondere ai funzionari di dogana e alla Regia guardia di finanza in conseguenza dei servizi richiesti per l'applicazione del presente decreto, si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni particolari del decreto Ministeriale 1° luglio 1924, emanato in base al R. decreto 23 ottobre 1921, n. 1555, o quelle generali in materia doganale, per le operazioni fatte nell'interesse del commercio, di cui al decreto Ministeriale 10 marzo 1927 e successive modificazioni.

Art. 10.

Ove venga accertato l'impiego di carburanti, di lubrificanti e di materiali di volo in usi diversi da quelli prescritti dagli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2323, le Società concessionarie responsabili dovranno pagare i diritti di confine sulle quantità di tali carburanti, lubrificanti e materiali di volo, senza pregiudizio delle penalità eventualmente applicabili a norma della legislazione in vigore.

Le Società concessionarie di linee aeree commerciali, qualora non si siano obbligate, con apposite singole convenzioni, a garantire ed a risarcire, con i propri depositi cauzionali, l'Amministrazione finanziaria dei danni che possono derivarle sia direttamente e sia indirettamente nell'esercizio delle concessioni ed agevolezze di cui al presente decreto, sono tenute ad assumere siffatta obbligazione con apposito atto formale.

Roma, addì 5 luglio 1928 - Anno VI

*Il Ministro*: VOLPI.

---

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1928.

**Approvazione della nomina del segretario del Gruppo regionale imprese elettriche della Toscana.**

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto lo statuto della Confederazione generale fascista dell'industria italiana approvato con R. decreto 4 maggio 1928, n. 1049;

Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina dell'avv. prof. Mario Baruchello a segretario del Gruppo regionale imprese elettriche della Toscana;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie, e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Decreta:

E' approvata la nomina dell'avv. prof. Mario Baruchello a segretario del Gruppo regionale imprese elettriche della Toscana.

Roma, addì 2 luglio 1928 - Anno VI

*Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni*: MUSSOLINI

---

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1928.

**Approvazione della nomina del segretario generale della Federazione nazionale fascista delle industrie varie.**

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Vista l'istanza con cui la Confederazione generale fascista dell'industria italiana chiede l'approvazione della nomina dell'avv. comm. Vittorio Pirera a segretario generale della dipendente Federazione nazionale fascista delle industrie varie;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Decreta:

E' approvata la nomina dell'avv. comm. Vittorio Pirera a segretario generale della Federazione nazionale fascista delle industrie varie.

Roma, addì 2 luglio 1928 - Anno VI

*Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni*: MUSSOLINI

---

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1928.

**Approvazione della nomina del segretario del Gruppo regionale imprese elettriche delle Marche.**

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto lo statuto della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, approvato con R. decreto 4 maggio 1928, n. 1049;

Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina dell'ing. Tullio Vissani a segretario del Gruppo regionale imprese elettriche delle Marche;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Decreta:

E' approvata la nomina dell'ing. Tullio Vissani a segretario del Gruppo regionale imprese elettriche delle Marche.

Roma, addì 2 luglio 1928 - Anno VI

*Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:*
MUSSOLINI

---

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1928.
**Approvazione della nomina del presidente della Federazione provinciale dei commercianti di Grosseto.**

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 16, 2° comma, dello statuto della Confederazione nazionale fascista dei commercianti, approvato con R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1803;
Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del dott. Venanzio Nelli a presidente della dipendente Federazione provinciale di Grosseto;
Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;
Di concerto col Ministro per l'interno:

Decreta:

E' approvata la nomina del dott. Venanzio Nelli a presidente della Federazione provinciale dei commercianti di Grosseto.

Roma, addì 2 luglio 1928 - Anno VI

*Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:*
MUSSOLINI

---

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1928.
**Approvazione della nomina del presidente della Federazione provinciale degli agricoltori di Roma.**

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti gli articoli 77 e 80 dello statuto della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, approvato con R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1804;
Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del signor Mario Todini a presidente della dipendente Federazione provinciale di Roma;
Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;
Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina del signor Mario Todini a presidente della Federazione provinciale degli agricoltori di Roma.

Roma, addì 2 luglio 1928 - Anno VI

*Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:*
MUSSOLINI.

---

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1928.
**Approvazione della nomina del presidente della Federazione provinciale dei commercianti di Venezia.**

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 16, 2° comma, dello statuto della Confederazione nazionale fascista dei commercianti, approvato con R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1803;
Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del signor Augusto Moroni a presidente della dipendente Federazione provinciale di Venezia;
Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;
Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina del signor Augusto Moroni a presidente della Federazione provinciale dei commercianti di Venezia.

Roma, addì 4 luglio 1928 - Anno VI

*Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:*
MUSSOLINI.

---

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1928.
**Approvazione della nomina del presidente della Federazione provinciale dei commercianti di Zara.**

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 16, 2° comma, dello statuto della Confederazione nazionale fascista dei commercianti, approvato con R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1803;
Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del dott. Vincenzo Marussich a presidente della dipendente Federazione provinciale di Zara;
Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;
Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina del dott. Vincenzo Marussich a presidente della Federazione provinciale dei commercianti di Zara.

Roma, addì 4 luglio 1928 - Anno VI

*Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:*
MUSSOLINI.

---

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1928.
**Approvazione della nomina del presidente del Sindacato agricoltori non coltivatori diretti di Trapani.**

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti gli articoli 77 e 80 dello statuto della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, approvato con R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1804;

Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del signor Francesco La Porta a presidente del dipendente Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti di Trapani;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina del signor Francesco La Porta a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti di Trapani.

Roma, addì 4 luglio 1928 - Anno VI

*Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:*
MUSSOLINI.

---

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1928.
**Approvazione della nomina del presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti di Grosseto.**

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti gli articoli 77 e 80 dello statuto della Confederazione fascista degli agricoltori, approvato con R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1804;

Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del dott. Giulio Porciatti a presidente del dipendente Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti di Grosseto;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina del dott. Giulio Porciatti a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti di Grosseto.

Roma, addì 4 luglio 1928 - Anno VI

*Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:*
MUSSOLINI.

---

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1928.
**Approvazione della nomina del presidente del Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate di Grosseto.**

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti gli articoli 77 e 80 dello statuto della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, approvato con R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1804;

Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del comm. Giuseppe Avunti Vivarelli a presidente del dipendente Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate di Grosseto;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina del comm. Giuseppe Avunti Vivarelli a presidente del Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate di Grosseto.

Roma, addì 4 luglio 1928 - Anno VI

*Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:*
MUSSOLINI.

---

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1928.
**Tariffe per il trasporto di alcune merci durante il periodo della campagna saccarifera 1928.**

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;

Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

L'aumento percentuale sui prezzi delle tariffe competenti risultante dall'art. 8 del R. decreto-legge 6 aprile 1925, n. 372, è ridotto, per il periodo della campagna saccarifera 1928, al 350 per cento per le seguenti merci:

Avanzi della calce di defecazione dei sughi di barbabietole;

Fettucce di barbabietole allo stato umido risultanti dalla fabbricazione dello zucchero.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 giugno 1928 - Anno VI

*Il Ministro per le comunicazioni:*
CIANO.

*Il Ministro per le finanze:*
VOLPI.

---

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1928.
**Trasferimento al Consorzio agrario cooperativo di Firenze delle facoltà concesse al Comizio agrario di Firenze, di costituirsi parte civile nei procedimenti per infrazioni alle disposizioni contro le frodi nella preparazione e nel commercio dei concimi, antiparassitari e mangimi nella provincia di Firenze.**

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il decreto Ministeriale 15 aprile 1927-V, registrato alla Corte dei conti il 20 detto mese, col quale venne concessa al Comizio agrario di Firenze l'autorizzazione a costituirsi parte civile nei procedimenti per infrazioni alle disposizioni contro le frodi nella preparazione e nel commercio dei concimi, antiparassitari e mangimi nella provincia di Firenze;

Visto l'atto costitutivo pubblicato nel Bollettino ufficiale delle Società per azioni (fascicolo XVI *bis* del 19 aprile 1928-VI) col quale, in seguito alla istituzione del Consiglio provinciale dell'economia, il predetto Comizio agrario si è trasformato in Società anonima cooperativa con la denominazione di « Consorzio agrario cooperativo », con sede in Firenze;

Decreta:

Le facoltà concesse al Comizio agrario di Firenze, in dipendenza del decreto Ministeriale 15 aprile 1927-V, registrato alla Corte dei conti il 20 detto mese, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 maggio 1927, n. 113, sono trasferite al Consorzio agrario cooperativo di Firenze.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, addì 19 giugno 1928 - Anno VI

*Il Ministro*: BELLUZZO.

DECRETI PREFETTIZI:

**Riduzione di cognomi nella forma italiana.**

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Antonich Luigi fu Antonio da Pisino;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pola durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pisino e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Antonich Luigi del fu Antonio e della fu Barbara Glavich, nato a Pisino il 21 giugno 1876, residente a Pisino civ. n. 265, di condizione agricoltore, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Antonich in Antonini.

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Caterina Marincich di Giuseppe, nata a Pisinovecchio il 6 febbraio 1893; ed ai figli nati a Pisino: Anna, nata il 26 luglio 1913; Luigi, nato il 3 novembre 1914; Maria, nata il 30 aprile 1920; Giovanni, nato l'11 ottobre 1925.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 8 maggio 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Maliavaz (Magliavaz) Giuseppe da Pisino;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pisino e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Maliavaz (Magliavaz) Giuseppe fu Giovanni e della fu Puias Maria, nato a Dignano il 10 agosto 1877, residente a Pisino, via F. Costantini 168, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Maliavaz in « Maglierini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Martina Carolina fu Antonio e di Ban Anna, nata a Rozzo, il 31 gennaio 1881; ed ai figli nati a Rozzo: Alberto, nato il 16 febbraio 1907; Riccardo, nato il 3 giugno 1914; Carolina-Emilia, nata il 1° marzo 1911; Stefania, nata il 9 novembre 1912.

Il presente decreto, a cura del Capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 8 maggio 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Dobrovich Nicolò fu Antonio da Pola;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pola e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Dobrovich Nicolò fu Antonio e della fu Festa Maria, nato a Pola il 21 novembre 1852, residente a Pola, via Giulia, n. 7, di condizione custode, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Dobrovich in « Deboni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italania anche alla moglie Bertoluzzi Giovanna fu Pasquale e fu Maria Delzotto, nata a Dignano il 31 gennaio 1853.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 8 maggio 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Raccovaz Rodolfo fu Giorgio da Pola;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pola e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Raccovaz Rodolfo del fu Giorgio e della fu Cossich Antonia, nato a Pola il 17 novembre 1905, residente a Pola, via Nino Bixio 244, di condizione barbiere, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Raccovaz in « Rocca ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Jellenovich Maria di Giorgio e di Maria Paris, nata a Pola il 6 agosto 1906; ed alla figlia Imperia, nata a Pola il 25 ottobre 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 8 maggio 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Coslovic » (Koslovic) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Coslovich (Koslovic) Francesco, figlio del fu Antonio e della fu Maria Coslovich, nato a Maresego il 4 dicembre 1885, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Coslovi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Anna Montanic di Giovanni e fu Orsola Sav, nata a Villa Decani il 18 ottobre 1876.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 9 maggio 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Trinaistich dott. Grisogano fu fu Gaetano da Pola;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pola e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Trinaistich dott. Grisogano del fu Gaetano e Giovanna Gregorich, nato a Zara il 24 novembre 1893, residente a Pola, via C. Defranceschi, 48, di condizione segretario di prefettura, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Trinaistich in « Traineri ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Elda Vrancovich fu Cristoforo e fu Ottilia Mazzanti, nata a Orebic (S.H.S.) il 3 marzo 1898.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 9 maggio 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Diminich Attilio fu Benedetto, abitante a Mestre;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio dei comuni di Cherso e Mestre e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Diminich Attilio del fu Benedetto e della fu Federica Fillinich, nato a Cherso il 30 ottobre 1872, resi-

dente a Mestre via Piave, di condizione procuratore delle imposte, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Diminich in « Domini ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 9 maggio 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: LEONE LEONE.

---

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Codnig Antonio fu Marco da Pola;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pola e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto legge precitato;

Decreta:

Al signor Codnig Antonio del fu Marco e di Rigo Antonia, nato a Torre il 14 aprile 1892, residente a Pola, via Flaccio 26, di condizione usciere, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Codnig in « Codenigo ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Maria Blasevich di Giacomo e di Antonia Musizza, nata a Parenzo, il 14 agosto 1897; ed ai figli, nati a Parenzo: Livio, nato il 17 marzo 1921; Umberto, nato il 9 ottobre 1922.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del . 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 9 maggio 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: LEONE LEONE.

---

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Steffich Giuseppe di Francesco da Lussingrande;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Lussingrande e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto legge precitato;

Decreta:

Al signor Steffich Giuseppe di Francesco e della fu Iettich Anna, nato a Lussingrande il 10 aprile 1882, residente a Lussinpiccolo, di condizione calzolaio, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Steffich in « Stefani »

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Marinzulich Maria di Giovanni e di Giuressich Caterina, nata il 4 ottobre 1894, a Lubenizze; ed al figlio Giordano, nato a Lussinpiccolo il 23 agosto 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 9 maggio 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: LEONE LEONE.

---

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Steffich Francesco fu Giovanni da Lussingrande;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Lussingrande e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Steffich Francesco del fu Giovanni e della fu Giovanna Stuparich, nato a Lussingrande, il 1° gennaio 1847, e residente a Lussingrande, di condizione negoziante, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Steffich in « Stefani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in italiana anche ai figli nati a Lussingrande, Gaetano, nato il 2 maggio 1897 e Giustina, nata il 31 marzo 1893.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 9 maggio 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: LEONE LEONE.

---

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Kovac (Kovaz e Covats) Francesco fu Michele da Pola;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1

e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pola e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Kovac (Kovaz e Covats) Francesco fu Michele e della fu Maria Biziak, nato a Lokavice (Locavizza) Gorizia il 17 settembre 1860, residente a Pola, via Barbacani, 11, di condizione calderaio, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Kovac (Kovaz o Covats) in « Covelli ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Drahosch Giovanna di Antonio e di Anna Bartucevich, nata a Pola il 3 febbraio 1874; ed ai figli nati a Pola: Antonio, nato il 22 giugno 1892; Carlo, nato il 18 ottobre 1893; Egidio, nato il 25 settembre 1899; Giorgio, nato il 14 gennaio 1901; Paolo, nato l'8 luglio 1903; Luciano, nato il 22 maggio 1909.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 9 maggio 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: LEONE LEONE.

---

## IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Svoboda Ferdinando fu Romano da Pola;
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pola e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Svoboda Ferdinando del fu Romano e della Bonafin Giuseppina, nato a Castelmuschio (Veglia) il 17 dicembre 1885, residente a Pola via E. Fil. Savoia 31, di condizione impiegato, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Svoboda in « Libertini ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Lolich Francesca fu Raffaele e di Devescovi Antonia, nata a Pola il 26 febbraio 1894; nonchè al figlio Umberto, nato a Pola il 25 maggio 1914.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: LEONE LEONE.

---

## IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Crassovaz » (Krasovec) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Crassovaz (Krasovec) Andrea, figlio del fu Andrea e della fu Orsola Lazar, nato a Villa Decani il 28 novembre 1853, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Crasso ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli di Andrea e fu Anna Starc, nati a Villa Decani: Maria, nata il 31 luglio 1897 e Angelo, nato il 23 agosto 1901.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: LEONE LEONE.

---

## IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Eler » è di origine italiana e che in forza dell'art 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Eler Carlo, figlio del fu Antonio e della fu Antonia Turco, nato a Villa Decani il 25 ottobre 1886, è

restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Elleri ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Anna Jakomin fu Giuseppe e fu Orsola Jakomin, nata a Villa Decani il 30 luglio 1885, ed ai figli nati a Villa Decani: Ernesto nato il 17 febbraio 1914; Carlo, nato il 22 settembre 1920.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: LEONE LEONE.

---

## IL PREFETTO
## DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Eller » (Eler) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Eller (Eler) Giuseppe, figlio del fu Giuseppe e della fu Antonia Ficon, nato a Villa Decani il 25 settembre 1864, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Elleri ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Baboc fu Antonio e fu Michela Kavrecich, nata a Villa Decani il 15 marzo 1870; nonchè ai figli, nati a Villa Decani: Giovanni, nato il 5 ottobre 1899; Carlo, nato il 23 maggio 1902; Vincenzo, nato il 17 maggio 1906; Veronica, nata il 6 luglio 1904; Maria, nata il 17 maggio 1908; Stefania, nata il 20 dicembre 1909.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: LEONE LEONE.

---

## IL PREFETTO
## DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Xicovich Angelo fu Antonio da Orsera;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Orsera e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Xicovich Angelo del fu Antonio e di Anna Venier, nato a S. Lorenzo del Pasenatico l'11 gennaio 1883, residente a S. Lorenzo del Pasenatico, di condizione negoziante, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Xicovich in « Montonesi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche ai figli di Angelo e fu Maria Dalpiero nati a S. Lorenzo del Pasenatico: Amelia, nata il 16 febbraio 1911; Elda, nata il 16 ottobre 1919; nonchè alla moglie Maria di Pietro Vitas e di Antonia, nata a S. Lorenzo del Pasenatico il 14 marzo 1900, ed al figlio Arduino di Angelo e di Maria Vitas, nato a San Lorenzo del Pasenatico il 23 agosto 1925.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: LEONE LEONE.

---

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

### Smarrimento di ricevuta.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 499.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevupta: 1098 — Data della ricevuta: 18 ottobre 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Sanseverino Roberto fu Enrico — Titoli del debito pubblico: al portatore 4 — Rendita L. 560 consolidato 5 % Prestito Littorio, con decorrenza 1º luglio 1927.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 30 giugno 1928 - Anno VI

*Il direttore generale*: CERESA.

# MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

*Rettifiche d'intestazione.* **2ª Pubblicazione.** (Elenco n. 44).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

| DEBITO<br>1 | NUMERO d'iscrizione<br>2 | AMMONTARE della rendita annua<br>3 | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE<br>4 | TENORE DELLA RETTIFICA<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| Buono Tesoro settennale a premi | 697 | Cap. 10.000 — | Biancheri *Alba* di Luigi, nubile. | Biancheri *Maria-Luigia-Alba* di Luigi, nubile. |
| 3.50 % | 31729 | 84 — | Capello Luigi, Giovanna e *Antonia*, nubili, fratello e sorella fu Antonio, dom. a Carmagnola, minori sotto la legale amministrazione della loro madre Gargano Giovanna. | Capello Luigi, Giovanna e *Margarita-Antonia*, ecc., come contro. |
| Ricevuta provvisoria emessa dalla Sezione di Regia Tesoreria di Genova il 18 dicembre 1924 pel deposito di titoli al portatore 3.50 %. | 4972 | Cap. 8.000 — | Marchesini Ettore di Carlo. | Marchesini Ettore di Carlo, *minore, sotto la p. p. del padre.* |
| Cons. 5 % | 56235 | 25 — | *Cirolla Angiolina* fu Rocco, minore sotto la p. p della madre *Angillotti* Domenica fu Domenico, ved. di *Cirolla* Rocco, dom. a Potenza. | *Cerullo Angela* fu Rocco, minore sotto la p. p. della madre *Angellotti* Domenica fu Domenico, ved. di *Cerullo* Rocco, dom. a Potenza. |
| Buono Tesoro quinquennale 13ª emissione | 36 | Cap. 14.000 — | Gerardini *Annina* fu Giuseppe, nubile. | Gerardini *Antonia* fu Giuseppe *moglie di Tamberlani Lodovico.* |
| 3.50 % miste | 4597<br>4598 | 35 —<br>35 — | Matera Angiolina di *Nicola*, nubile, dom. a Padula (Salerno). | Matera Angiolina di *Angelo-Michele*, dom. come contro. |
| Buono Tesoro quinquennale 9ª emissione | 237 | Cap. 2.400 — | Perino Francesco fu *Michele*, minore sotto la tutela di Perino Domenico fu Domenico. | Perino Francesco fu *Domenico-Michele*, minore, ecc., come contro. |
| Id. | 239 | » 2.400 — | Perino Andrea fu *Michele.* | Perino Andrea fu *Domenico-Michele.* |
| 3.50 % | 591424 | 28 — | Beccari *Teresa* fu Carlo, minore sotto la p. p. della madre Soglieri Matilde fu Ermanno, ved. Beccari, dom. in Sartirana (Pavia): con usufrutto vitalizio congiuntivo e cumulativo a *Ferguglia Giovanna* fu Francesco, ved. Beccari Giuseppe, dom. a Sartirana (Pavia) e Soglieri Matilde fu Ermanno ved. di Beccari Carlo, dom. a Sartirana (Pavia). | Beccari *Teresina*, ecc., come contro, con usufrutto vital. congiuntivo e cumulativo a *Fargulia Rosa-Giovanna*, ecc., come contro. |
| Buono Tesoro annuale serie D 1925-26 | 1065 | Cap. 5.000 — | Bensa Virginia fu Emilio, maritata Ramoino *Gerolamo.* | Bensa Virginia fu Emilio, maritata Ramoino *Giacomo Gerolamo.* |
| Buono Tesoro ordinario serie E eser. 1925-26 | 4122 | » 10.000 — | *Zeme* Gulietta fu Eugenio. | *Giacheri* Giulietta fu Eugenio *maritata Zeme.* |

| Debito | Numero di iscrizione | Ammontare della rendita annua | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE | TENORE DELLA RETTIFICA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Buoni Tesoro quinquennale 14ª emissione | 353<br>351 | Cap. 2.400 —<br>» 1.000 — | Pizzoni *Maria* fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Gorelli Lucia fu Giov. Battista ved. Pizzoni. La seconda rendita è con usufrutto vitalizio a Gorelli Lucia fu Giovanni Battista ved. Pizzoni. | Pizzoni *Annunciata-Maria* fu Giuseppe, minore, ecc., come contro. La seconda rendita e con usuf. vital. come contro. |
| 3.50 % | 626417 | 140 — | Da Vià *Maria* fu *Remigio*, nubile, dom. a Domegge (Belluno). | Da Vià *Maria-Giovanna* fu *Virgilio*, nubile, dom. come contro. |
| » | 676206 | 70 — | Colombo Leone di Giuseppe, dom. in Acquate (Como): con usufrutto vitalizio a Pini *Maria-Bambina* fu Giosafatte ved. di Ronchetti Francesco fu Leone, dom. a Paderno Dugnano (Milano). | Intestata come contro; con usuf. vital. a Pini *Bambina-Maria* fu Angelo, ecc., come contro. |
| » | 676201 | 140 — | Ronchetti *Giacomo* fu Leone, dom. a Germanedo (Como); con usufrutto vitalizio a Pini *Maria-Bambina* fu *Giosafatte*, ved. di Ronchetti Francesco fu Leone, dom. a Paderno Dugnano (Milano). | Ronchetti *Antonio-Giacomo* fu Leone, dom. come contro; con usuf vital. a Pini *Bambina-Maria* fu *Angelo, ecc., come contro.* |
| Cons. 5 % | 516 | 750 — | Aspetti Silvia fu Cesare, moglie di Paganini *Attila*, dom. a Parma. | Aspetti *Fede-Silvia* fu Cesare, moglie di Paganini *Attilio*, dom. a Parma. |
| » | 175442 | 360 — | De Bartolomeis *Palmina* fu Giovanni Battista, nubile, dom. a Roma. | De Bartolomeis *Anna-Palma-Savina*, ecc., come contro. |
| » | 231383 | 1.000 — | *Perusi* Teresa fu Filippo, moglie di Lanciai Agostino, dom. a Verona. | *Perini* Teresa fu Filippo, moglie, ecc., come contro. |
| P. N. 5 % | 21122 | 100 — | *Cirrincione* Liborio fu Antonino, dom. a Gratteri (Palermo). | *Cirincione* Liborio fu Antonino, dom. come contro. |
| Cons. 5 % | 10729 | 25 — | Pampuri *Elisa* fu Guglielmo, minore sotto la p. p della madre Bellini Angelina di Gaetano, ved. di Pampuri Guglielmo, dom. a Milano. | Pampuri *Elisabetta* fu Guglielmo, minore, ecc., come contro. |
| »<br>»<br>»<br>» | 433625<br>433626<br>433627<br>433628 | 60 —<br>60 —<br>60 —<br>60 — | Plaisant Gilda<br>Plaisant Olga<br>Plaisant Sebastiano<br>Plaisant Nicolino<br>di *Francesco* minori sotto la p. p. del padre, dom. a Carloforto (Cagliari). | Plaisant Gilda<br>Plaisant Olga<br>Plaisant Sebastiano<br>Plaisant Nicolino<br>di *Salvatore-Francesco*, minori, ecc., come contro. |
| 3.50 %<br>» | 375592<br>375593 | 14 —<br>14 — | Firpo *Serafina*<br>Firpo *Angela*<br>di Giuseppe minori sotto la p. p. del padre, dom. a Montoggio (Genova). | Firpo *Giuseppe-Luigi-Serafino*<br>Firpo *Angelo-Francesco*<br>di Giuseppe minori, ecc. come contro. |

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 23 giugno 1928 - Anno VI

*Il direttore generale*: CERESA.

# MINISTERO DELLE FINANZE

## DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

*Rettifiche d'intestazione.* **1ª Pubblicazione.** (Elenco n. 45)

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

| DEBITO<br>1 | NUMERO d'iscrizione<br>2 | AMMONTARE della rendita annua<br>3 | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE<br>4 | TENORE DELLA RETTIFICA<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| 3.50 % | 181903 | 1,225 — | Puccio *Fanny* di Giacomo, moglie di Enrico Bolasco, dom. in Chiavari (Genova), vincolata. | Puccio *Angela-Fanny* di Giacomo, moglie di Enrico Bolasco, dom. a Chiavari (Genova) vincolata. |
| Cons. 5 % Prestito Naz.le | 7777 | 1,035 — | Acotto Glauco fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre Serra *Persilla* fu Tommaso ved. *Acotto*, dom. a Torino. | *Accotto* Glauco fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre Serra *Tarsilla* fu Tommaso ved. *Accotto, dom.* a Torino. |
| » | 9745 | 1,030 — | Intestata come la precedente; con usuf. a Serra *Persilla* fu Tommaso ved. di *Acotto* Giovanni, dom. a Torino. | Intestata come la precedente; con usuf. a Serra *Tarsilla* fu Tommaso, ved. di *Accotto* Giovanni, dom. a Torino. |
| 3.50 %<br>» | 21 038<br>398691 | 105 —<br>35 — | *Barberis Marianna* fu Pietro, nubile dom. a Mortara (Pavia). | *Barberi Maria-Giuseppa detta Marianna*, domicfliata come contro. |
| Buoni del Tesoro ordinari | 285<br>772<br>1133 | Cap 500 —<br>» 1,000 —<br>» 2,000 — | Paradisi Tecla di *Adualdo.* | Paradisi Tecla di *Eduardo.* |
| Buoni del Tesoro ordinari | 1091<br>1092<br>1093 | » 10,000 —<br>» 10,000 —<br>» 10,000 — | *Pitti* Egle di Fortunato, *minore sotto la p. p. del padre.* | *Pitto* Egle di Fortunato, *moglie di Sadowschi Francesco.* |
| Buono Tesoro settennale 1ª serie | 2333 | » 2,000 — | Pillon Manfredo di Ernesto. | Pillon Manfredo di Ernesto, *minore sotto la p. p. del padre.* |
| Buoni del Tesoro ordinari (eserc. 1926-1927) | 1090<br>1089<br>1088<br>1087<br>637<br>938<br>627<br>235 | » 10,000 —<br>» 10,000 —<br>» 10,000 —<br>» 10,000 —<br>» 5,000 —<br>» 2,000 —<br>» 1,000 —<br>» 550 — | Recchia *Sandrina* di Francesco con quietanza della stessa o di Scanni Onofrio di Giacinto. | Recchia *Adelaide di Francesco*, ecc. come contro. |
| Cons. 5 % | 377434 | 435 — | Settineri Antonino di *Antonino*, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Chiusa Sclafani (Palermo). | Settineri Antonio-*Giuseppe* di *Salvatore-Antonio*, minore ecc. come contro. |
| 3.50 % | 812723 | 514.50 | Bianco Antonio, Francesca, Maria e *Bianca* fu Stefano, minori sotto la p. p. della madre Coniglio Elettra fu Vincenzo, ved. di Bianco Stefano; con usuf. vital. a detta Coniglio Elettra. | Bianco Antonio, Francesca, Maria e *Grazia-Bianca-Luisa* fu Stefano, minore ecc. come contro e con usuf. vital. come contro. |
| Cons. 5 % | 250679 | 170 — | Pendola Emma-*Ida*, Elvira-Olga ed Ettore-Renato di Stefano, minori sotto la p. p. del padre, dom in Genova. | Pendola Emma-*Maria*, Elvira-Olga ed Ettore-Renato di Stefano, minori ecc. come contro. |
| Buoni del Tesoro ordinari | 823<br>3320<br>3321 | Cap. 500 —<br>» 2,000 —<br>» 2,000 — | Bochi Maria, Rosaria, Giannetta, *Giuseppa* fu Vincenzo, minori sotto la p. p. della madre Macis Erminia. | Bochi *o Bocchi Maria-Rosaria-Grazia, Giuseppe* fu Vincenzo, minori ecc. come contro. |
| Buoni del Tesoro stampigliati ordinari (eserc. 1926-1927) | 535 Serie *B*<br>813 Serie *C* | » 1,000 —<br>» 2,000 — | Di Ronza *Filomena* fu Agostino, moglie di Scirocco Antonio. | Di Ronza *Maria-Fortunata-Maddalena-Filomena* fu Agostino, moglie ecc. come contro. |

| DEBITO<br>1 | NUMERO di iscrizione<br>2 | AMMONTARE della rendita annua<br>3 | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE<br>4 | TENORE DELLA RETTIFICA<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| Ricevuta provvisoria rilasciata in data 8 novembre 1924 dalla Sezione Regia Tesoreria di Pavia pel deposito di 32 cartelle al portatore 3.50 % | 221 | Cap. 36,300 — | Gianoli Antonio fu Carlo. | Gianoli *Giuseppe-Antonio* fu Carlo. |
| 3.50 % | 235382 | 105 — | *Arpaio* Francesca di Raffaele, nubile, dom. a Napoli. | *Arpaia* Francesca-*Speranza* di Raffaele, nubile, dom. a Napoli. |
| » | 327257 | 105 — | *Arpaio* Francesca di Raffaele, ved. di Lodi Francesco, dom. a Napoli. | *Arpaia* Francesca-*Speranza* di Raffaele, ved. ecc. come contro. |
| Cons. 5 % | 389311 | 200 — | Di Donato *Guerino* di Antonio, dom. a Woodlawn (S.U.A.). | Di Donato *Quirino*, ecc. come contro. |
| 3.50 %<br>» | 412347<br>424327 | 59 —<br>49 — | Levet *Antonio* fu Giovanni Battista, minore sotto la tutela dativa di Giuseppe Enrico Levet fu Giovanni Battista, suo cugino, domiciliato a Sampeyre (Cuneo). | Levet *Giovanni-Antonio-Benedetto*, fu Giovanni Battista, minore, ecc. come contro. |

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 30 giugno 1928 - Anno VI

*Il direttore generale:* CERESA.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma - Stabilimento Poligrafico dello Stato.